



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione VI Civile
Il giudice unico
Dott. Silvia Brat

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. **41407/09 R.G.**

promossa da

Enrico Mantoan e Maria Campana, elettivamente domiciliati in Milano, via Podgora, n. 12/A presso lo studio dell'avv. Giovanna Favini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Liotta e Daniela Mulè in forza procura a margine dell'atto di citazione

- attori -

contro

Furio Saragoni, elettivamente domiciliato in Milano, via Mangili, n. 2 presso lo studio dell'avv. Aldo Finzi, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Germinetti in forza di procura a margine della comparsa di costituzione

- convenuto -

All'udienza del 13 novembre 2012 le parti concludevano come da rispettivi fogli allegati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Enrico Mantoan e Maria Campana convenivano davanti al Tribunale di Milano Furio Saragoni, ciò assumendo: che con due distinti bonifici, l'uno in data 22 luglio 2002 e l'altro il 13 dicembre 2002 avevano versato sul conto corrente intestato alla figlia Tiziana ed al genero Furio Saragoni la somma complessiva di € 170.291,38; che detta somma avrebbe dovuto essere utilizzata dai beneficiari per l'acquisto di una nuova casa di abitazione; che si trattava di donazione indiretta e come tale non soggetta ad atto pubblico; che la somma de qua non era stata impiegata per lo scopo cui era stata destinata e che, pertanto, tale donazione integrava, in realtà, una



donazione diretta, per il cui perfezionamento era richiesto a pena di nullità l'atto pubblico. Per tali ragioni, gli attori chiedevano al Saragoni la restituzione dell'importo di € 85.145,69 pari alla metà della somma donata.

Furio Saragoni contestava la domanda della quale chiedeva il rigetto, asserendo che la somma era stata destinata allo scopo previsto: in particolare, all'estinzione del mutuo gravante sulla prima casa, alle spese straordinarie della stessa, all'acquisto di una casa di villeggiatura in montagna e che, comunque, era del tutto arbitraria la fissazione di una data alla quale doveva aversi riguardo quanto al raggiungimento dello scopo previsto; che, in ogni caso, anche il mancato raggiungimento dello scopo non poteva valere a trasformare la donazione indiretta in donazione diretta.

Orbene, nell'ambito della presente controversia, i fatti pacifici e documentali sono:

1) i due bonifici effettuati dagli attori in favore della figlia e del genero per la complessiva somma sopra indicata, bonifici riportanti la seguente causale: il primo in ordine cronologico, "regalia per casa", il secondo "residuo casa a saldo"; 2) il decreto di trasferimento dell'immobile sito in Lanzo d'Intelvi, via Provinciale, n. 39 emesso dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Como in data 13 luglio 2005 in favore di Tiziana Mantoan, all'epoca in comunione legale con il marito Furio Saragoni; 3) la vendita dell'immobile di cui sopra in data 21 marzo 2008; 4) il pagamento di residue rate di mutuo sulla prima casa e delle spese per la messa a norma dell'impianto ascensore, in quanto addotto dal convenuto e non contestato da parte degli attori, che si sono limitati ad affermare che le rate del mutuo potevano portare al pagamento, al massimo, della complessiva somma di € 20.000,00.

Ora, la qualificazione giuridica data dagli attori alla donazione, in termini, prima di donazione indiretta e, dopo, stante il mancato raggiungimento dello scopo cui la stessa era destinata, in donazione diretta, con le ripercussioni in punto di nullità della stessa, non è convincente per plurime ragioni. In primo luogo, infatti, sono gli stessi attori ad aver qualificato la donazione in termini di donazione indiretta ed a supporto di una tale qualificazione vi è la dicitura apposta sui bonifici de quibus. Dovendosi, poi, necessariamente premettere che il concetto di donazione indiretta



è ricavabile per esclusione ed è circoscritto all'attuazione di una liberalità per il tramite di un diverso bene giuridico (come, ad esempio, la donazione della provvista finalizzata all'acquisto di un immobile), con conseguente arricchimento gratuito del donatario e correlativo impoverimento del donante, si deve, di conseguenza, osservare che nessuna norma del codice civile in tema di donazioni prevede una sorta di trasformazione della donazione indiretta in donazione diretta, in ragione del mancato raggiungimento dello scopo. L'unica figura che implica l'assunzione, a carico del donatario, di un onere è la donazione modale regolata dall'art. 793 c.c., che prevede la risoluzione per inadempimento dell'onere, laddove la risoluzione sia prevista nell'atto di donazione: fattispecie che non ricorre nel caso in esame, non solo per assenza di forma, ma anche e soprattutto dell'oggetto, nonché della relativa previsione in punto di inadempimento. Se, quindi, nel caso di specie, di donazione indiretta si tratta, tale rimane anche laddove non sia raggiunto lo scopo al quale era destinata. Del resto, una simile riqualificazione - ove ammissibile - dovrebbe dare per presupposto un inadempimento o un venir meno dello scopo ed una simile valutazione sarebbe del tutto disancorata da alcun riferimento temporale: non si comprenderebbe, infatti, per quale ragione tale mancato raggiungimento dello scopo rispetto ad una donazione del 2002 verrebbe in considerazione solo con la missiva inviata dagli attori al Saragoni in data 27 marzo 2009 e, di poi, con il presente giudizio, in assenza di alcuna pattuizione in proposito. A prescindere dalle considerazioni dirimenti di cui sopra, ove si intendesse esaminare effettivamente il raggiungimento dello scopo, non può sottacersi che la dicitura apposta nei due bonifici effettuati dagli attori sul conto della figlia e del genero, proprio interpretata alla luce della buona fede ex art. 1366 c.c., non potrebbe che condurre a comprendere nelle "regalie per la casa" il pagamento di qualsiasi spesa inerente tanto la prima abitazione, quanto eventuali immobili riservati alla villeggiatura, quanto spese condominiali od estinzione di mutui; la diversa interpretazione proposta dalla difesa attorea e limitata all'acquisto di una prima casa più rispondente ai desideri dei coniugi non è suffragata da alcun elemento, sia pure indiziario, ed appare esclusivamente frutto di un'interpretazione del tutto arbitraria. Pertanto, sulla scorta dei fatti pacifici e documentali, come sopra esposti,



certamente lo scopo è stato raggiunto o, almeno, la difesa del convenuto ha fornito sufficienti prove in tal senso, nulla avendo addotto gli attori in senso contrario. Ribadito, peraltro, che le sopra esposte motivazioni sono del tutto sovrabbondanti, in secondo luogo, ove si ritenesse essere in presenza di una donazione diretta ab origine, è utile osservare come sia specifico onere della difesa attorea, nell'indagine sulla modicità o meno del valore di una donazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 783 c.c., dimostrare il carattere non modico della donazione stessa: ad integrare il quale vale non solo il criterio oggettivo, ma anche e soprattutto quello soggettivo, ancorato alle condizioni economico – finanziarie del donante, con conseguente incidenza in modo apprezzabile sul patrimonio di costui. Ebbene, una tal prova nel presente processo è del tutto assente. In primo luogo, infatti, gli attori non hanno contestato quanto affermato dal Saragoni, in merito alla disponibilità di una somma di € 400.000,00, affermando solo trattarsi di liquidità proveniente da trattamenti di fine rapporto (cfr. pag. 3 della memoria di replica). In secondo luogo, non hanno minimamente dimostrato di avere redditi assolutamente pregiudicati da una simile donazione, posto che nessun elemento è ricavabile dai CUD prodotti sub doc. ti nn. 5 e 6 solo limitatamente alla prima - irrilevante - pagina. Complessivamente, quindi, sussistono, se mai, elementi di segno contrario rispetto alla prova specifica che avrebbe dovuto essere fornita dagli attori.

Per tutte le sopra esposte motivazioni, la domanda attorea va rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente decidendo sulla causa n. **41407/09 R.G.**, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) rigetta la domanda proposta da Enrico Mantoan e da Maria Campana contro Furio Saragoni;

2) condanna Enrico Mantoan e Maria Campana in solido a rimborsare, in favore di Furio Saragoni, le spese processuali, che liquida in complessivi € 6.500,00 a titolo di compenso professionale, € 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.



Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 23 aprile 2013.

Il Giudice
Dott. Silvia Brat

t

IL CASO.it

